



All.2 all'Avviso di Selezione

# CAPITOLATO TECNICO

*Servizio di tesoreria  
per il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.*

A handwritten signature or mark is located in the bottom right corner of the page. It consists of a single, fluid, curved line that starts from the bottom left and ends with a small hook at the top right.

# INDICE

<b>1. PREMESSA</b> .....	<b>4</b>
<b>2. IL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.</b> .....	<b>4</b>
<b>3. OGGETTO DEL SERVIZIO</b> .....	<b>6</b>
3.1 SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI .....	8
3.2 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE .....	11
3.3 SERVIZIO DI APERTURA LINEA DI CREDITO .....	12
3.4 SERVIZI AGGIUNTIVI.....	12
<b>4. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI</b> .....	<b>13</b>
4.1 MODALITÀ E TEMPISTICHE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI PER I MERCATI ENERGETICI E PER I MERCATI AMBIENTALI.....	13
4.1.1 <i>Modalità e tempistiche di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti con riferimento al conto corrente bancario relativo al mercato elettrico, alla PCE, al mercato del gas naturale e alla P-GAS</i> 13	
4.1.2 <i>Modalità e tempistiche di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti con riferimento ai conti correnti bancari relativi ai depositi cauzionali infruttiferi del Mercato Elettrico, della PCE e del Mercato del gas naturale</i> .....	17
4.1.3 <i>Modalità e tempistiche di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti per i mercati ambientali</i> .....	18
4.2 MODALITÀ E TEMPISTICHE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI PER I CORRISPETTIVI AFFERENTI I MERCATI AMBIENTALI E LA PCE E PER LA GESTIONE CORRENTE AZIENDALE EXTRA-MERCATO.....	21
4.2.1 <i>Ricezione dei pagamenti</i> .....	21
4.2.2 <i>Predisposizione dei pagamenti: bonifici manuali area SEPA SCT</i> .....	22
4.2.3 <i>Predisposizione dei pagamenti: bonifici manuali area extra SEPA</i> .....	22
4.2.4 <i>Predisposizione dei pagamenti: bonifici manuali area SEPA (SCT Priority) e area extra SEPA con modalità urgente</i> .....	23
4.2.5 <i>Predisposizione dei pagamenti: bonifici tramite flusso di Pagamento verso area SEPA con modalità SCT Priority o verso area extra-SEPA con modalità urgente</i> .....	24
4.2.6 <i>Predisposizione dei pagamenti: bonifici Stipendi</i> .....	25
4.2.7 <i>Predisposizione dei pagamenti: F24 On-Line</i> .....	26
4.2.8 <i>Pagamenti con carta di credito e carte ricaricabili</i> .....	27
4.3 MODALITÀ E TEMPISTICHE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI PER LA GESTIONE DEL MARKET COUPLING, DELL'INTRADAY COUPLING E DELL'IDMC PROJECT .....	28
4.4 MODALITÀ E TEMPISTICHE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE BORSE TERZE .....	30
<b>5. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE</b> .....	<b>32</b>
5.1 MODALITÀ E TEMPISTICHE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PER IL MERCATO ELETTRICO, LA PCE E IL MERCATO DEL GAS .....	32
5.2 MODALITÀ E TEMPISTICHE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PER IL MARKET COUPLING E L'IDMC PROJECT E LE BORSE TERZE .....	39
<b>6. MODALITÀ E TEMPISTICHE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI APERTURA DI LINEA DI CREDITO</b> .....	<b>46</b>
<b>7. MODALITÀ E TEMPISTICHE COMUNI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</b> .....	<b>46</b>

8. DURATA E VALORE DELL'APPALTO.....49



3

## **1. Premessa**

Il presente capitolato contiene la descrizione dettagliata del *servizio di tesoreria* di cui il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (nel seguito GME) necessita di approvvigionarsi nell'ambito delle proprie attività di gestione corrente dei mercati energetici ed ambientali, di gestione corrente aziendale extra-mercato nonché di gestione dei rapporti con borse terze e controparti estere.

## **2. Il Gestore dei mercati energetici S.p.A.**

Il GME è la società a cui è stata affidata - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 79/99 (nel seguito Decreto) - l'organizzazione e la gestione economica del Mercato Elettrico, ovvero il mercato organizzato all'ingrosso dell'energia elettrica, comunemente conosciuto come "borsa elettrica".

Il GME è totalmente partecipato dalla società Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), a sua volta totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La costituzione del GME si inquadra nel più ampio contesto del processo di liberalizzazione del settore elettrico avviato nel 1999 e la sua missione consiste nel favorire lo sviluppo di un sistema elettrico nazionale concorrenziale.

Ad oggi il GME rappresenta uno dei principali soggetti istituzionali di riferimento del settore elettrico ed in quanto tale svolge un ruolo di rilievo, affiancandosi agli altri soggetti istituzionali del settore (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ecc.).

Dal 2007 il GME gestisce anche la Piattaforma dei Conti Energia a Termine (PCE), attraverso la quale gli operatori che negoziano energia elettrica al di fuori della borsa elettrica registrano le obbligazioni commerciali e dichiarano i relativi programmi di immissione e prelievo di energia elettrica.

Il GME è attivo non solo nel settore elettrico, ma partecipa all'attuazione delle politiche ambientali adottate dall'Italia attraverso la gestione dei mercati ambientali, ovvero del

Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica e dei Sistemi di trasferimento delle garanzie di origine.

Al GME è stata, altresì, affidata la gestione del mercato del gas naturale ai sensi dell'art. 30 della legge 99/09 e dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 93/11.

Il GME organizza e gestisce, inoltre, la piattaforma di rilevazione dei dati della capacità di stoccaggio di oli minerali, al fine di consentire ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, recante Attuazione della direttiva 2009/119/CE, la comunicazione dei dati della capacità di stoccaggio di oli minerali, ivi specificati.

Nell'ambito del processo di integrazione dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica nell'UE - conformemente alle disposizioni del Regolamento CE n. 714/2009 - il GME dal 1° gennaio 2011 ha avviato il progetto di Market Coupling (MC) e, dal 24 febbraio 2015, è operativamente attivo nel progetto Price Coupling of Regions (PCR).

Al GME, inoltre, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2015/1222 del 24 luglio 2015 – disciplinante gli orientamenti comunicati in materia di allocazione della capacità e di gestione delle congestioni elettriche – è stato assegnato il ruolo di unico Nominated Electricity Market Operator (NEMO) italiano di riferimento per la gestione dei processi e dei flussi di coupling relativi sia al mercato integrato Day-Ahead che al mercato Infra-Day.

Il GME, al fine di dare una prima attuazione alle previsioni stabilite nel Regolamento (UE) n. 2015/1222 con riferimento all'intraday target model, in data 21 giugno 2016, ha avviato il progetto pilota finalizzato all'allocazione implicita della capacità di trasmissione intraday sul confine italo-sloveno (nel seguito: "Intraday Coupling").

Da ultimo, il GME ha avviato in data 17 aprile 2019 un progetto bilaterale sul confine italo-svizzero finalizzato all'allocazione implicita della relativa capacità di trasmissione intraday (nel seguito: "IDMC Project").

Il GME svolge, infine, un ruolo specifico nel monitoraggio del mercato per l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), derivante originariamente dalla deliberazione n. 115/2008, recante specifiche disposizioni per il monitoraggio del mercato dell'energia elettrica in Italia, e in seguito rafforzato dalle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1227/2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (REMIT). Con la deliberazione 631/2018/R/GAS, l'ARERA ha altresì individuato il GME quale soggetto preposto allo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio del gas relativamente alla dimensione concorrenziale.

Per una descrizione approfondita delle funzioni del GME e delle piattaforme gestite dal GME stesso si rinvia al sito [www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org).

### 3. Oggetto del servizio

Il servizio di tesoreria (di seguito “Servizio”) richiesto dal GME all’istituto di credito o finanziario (di seguito “Prestatore”) dovrà comporsi del servizio di regolazione dei pagamenti, del servizio di gestione delle garanzie finanziarie e del servizio di apertura di linea di credito in conto corrente.

In particolare, il Servizio dovrà comprendere il:

#### 1. servizio di regolazione dei pagamenti:

- per i **mercati energetici** (il Mercato Elettrico, la Piattaforma Conti Energia a termine, il Mercato del Gas, la Piattaforma di negoziazione per lo scambio di Gas naturale);
- per i **mercati ambientali** (il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica, il Mercato delle garanzie di origine e la Piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali delle Garanzie di Origine);
- per la **gestione corrente aziendale extra-mercato e per i corrispettivi afferenti i mercati ambientali e la PCE**;
- con le **controparti estere**, nell’ambito del Market Coupling, dell’Intraday Coupling e dell’IDMC Project con le frontiere estere;
- con le **borse terze**;

#### 2. servizio di gestione delle garanzie finanziarie;

#### 3. servizio di apertura di linea di credito per garantire il regolare svolgimento dei pagamenti dei mercati;

e dovrà essere svolto secondo quanto dettagliatamente descritto nel prosieguo del presente documento.

**Ai fini del presente capitolato, si rinvia, ove non diversamente specificato, alle definizioni di cui al:**

- **Testo integrato della disciplina del mercato elettrico approvato con D.M. 19 dicembre 2003, come successivamente modificato e integrato, per il Mercato elettrico;**

- Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine di cui all'articolo 17 dell'Allegato A alla Delibera 111/06 dell'ARERA – positivamente verificato dalla Direzione Mercati dell'ARERA con determinazione del 7 febbraio 2007 e successivamente modificato ed integrato;
- Disciplina del mercato del gas naturale, approvata con D.M. 6 marzo 2013, come successivamente modificata ed integrata;
- Regolamento della piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2010, come successivamente modificato ed integrato;
- Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine, positivamente verificato dalla Direzione Mercati dell'ARERA il 22 dicembre 2011, come successivamente modificato ed integrato;
- le Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica, approvate dall'ARERA con deliberazione 437/2015/R/EFR del 10 settembre 2015, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come successivamente modificate ed integrate;
- Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica, approvato dall'ARERA con deliberazione 53/2013/R/EFR del 14 febbraio 2013, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come successivamente modificato ed integrato;

consultabili sul sito internet del Gestore dei mercati energetici S.p.A. [www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org).

- Deliberazioni dell'ARERA 45/2015/R/EEL del 12 febbraio 2015 recante “Avvio del market coupling sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia”, 52/2015/R/EEL del 17 febbraio 2015 recante “Verifica di conformità della convenzione fra la società Gestore dei mercati energetici s.p.a. e la società Terna s.p.a. e approvazione della convenzione tra la società Gestore dei mercati energetici s.p.a. e la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico – CCSE per la gestione del market coupling per l'anno 2015 e 682/2016/R/EEL del 24 novembre 2016 recante “Verifica di conformità delle versioni aggiornate della convenzione tra le società gestore dei mercati

- energetici s.p.a. e terna s.p.a. e dell'accordo tra il gestore dei mercati energetici e la società di diritto sloveno bsp regional energy exchange llc”;
- Deliberazioni dell'ARERA 282/2015/R/GAS del 16 giugno 2015 recante “Integrazioni delle disposizioni in materia di condizioni regolatorie per lo svolgimento dell'attività di gestione dei mercati fisici del gas naturale” e 66/2017/R/GAS recante “Disposizioni in materia di disciplina del mercato del gas, funzionali all'avvio del regime di bilanciamento”;
  - Deliberazione dell'ARERA 297/2016/R/EEL del 9 giugno 2016 recante “Avvio del progetto pilota market coupling infragiornaliero tra italia e slovenia: verifica degli accordi tra le parti”;
  - Deliberazione dell'ARERA 134/2019/r/EEL del 9 aprile 2019 recante “Verifica degli adempimenti contrattuali della società terna s.p.a e della società gestore dei mercati energetici s.p.a. per l'avvio del coupling infragiornaliero sulla frontiera elettrica tra italia zona nord e svizzera”;
  - Deliberazione dell'ARERA 159/2019/r/EEL del 16 aprile 2019 recante “Ulteriori disposizioni in merito all'avvio del coupling infragiornaliero sulla frontiera elettrica tra italia zona nord e svizzera”;

consultabili sul sito internet dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente [www.arera.it](http://www.arera.it).

### 3.1 Servizio di regolazione dei pagamenti

Ai fini dello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti, nell'ambito del Servizio, il Prestatore aprirà n. 8 (otto) conti correnti intestati al GME, denominati in euro e provvisti delle funzionalità del servizio di *Remote Banking*, come di seguito specificato:

- A** n. 1 conto corrente bancario per il Mercato Elettrico, la Piattaforma Conti Energia, il Mercato del Gas, la Piattaforma di negoziazione per lo scambio di Gas naturale (P-GAS);
- B** n. 1 conto corrente bancario per i depositi cauzionali infruttiferi per il Mercato Elettrico e per la Piattaforma Conti Energia (PCE); tale conto corrente è da intendersi infruttifero fino a eventuale diversa sopravvenuta disposizione normativa o



regolamentare in merito. Qualora il predetto conto corrente divenisse fruttifero le modalità e la misura della remunerazione dello stesso saranno equiparate a quelle del conto corrente di cui alla successiva lettera H;

- C** n. 1 conto corrente bancario per i depositi cauzionali infruttiferi per il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica; tale conto corrente è da intendersi infruttifero fino a eventuale diversa sopravvenuta disposizione normativa o regolamentare in merito. Qualora il predetto conto corrente divenisse fruttifero le modalità e la misura della remunerazione dello stesso saranno equiparate a quelle del conto corrente di cui alla successiva lettera H;
- D** n. 1 conto corrente bancario destinato alla gestione corrente aziendale extra-mercato e all'incasso dei corrispettivi afferenti i mercati ambientali e la PCE;
- E** n.1 conto corrente bancario per i depositi cauzionali infruttiferi del Mercato del Gas; tale conto corrente è da intendersi infruttifero fino a eventuale diversa sopravvenuta disposizione normativa o regolamentare in merito. Qualora il predetto conto corrente divenisse fruttifero le modalità e la misura della remunerazione dello stesso saranno equiparate a quelle del conto corrente di cui alla successiva lettera H;
- F** n.1 conto corrente bancario per la gestione del *Market Coupling, dell'Intraday Coupling* e dell'*IDMC Project*;
- G** n.1 conto corrente bancario per il servizio di regolazione dei pagamenti per la gestione dei rapporti con le borse terze, che accoglie anche la linea di credito di cui al successivo paragrafo 6;
- H** n. 1 conto corrente bancario per il mercato delle Garanzie di Origine.

L'apertura, l'operatività e la gestione dei predetti conti correnti non dovranno comportare alcun tipo di costo o onere per il GME, intendendosi escluse anche commissioni sul fido accordato e/o per mancato utilizzo del fido accordato, fatta eccezione per l'imposta di bollo dovuta per legge.


I suddetti conti correnti – salvo quelli espressamente infruttiferi di cui alle precedenti lettere B, C e E – dovranno essere remunerati secondo le seguenti modalità:

- per i conti correnti di cui alle precedenti lettere A, D, F e G:
  - fino ad un importo di giacenze medie trimestrali complessivamente pari a 50 (cinquanta) milioni di euro, al tasso Euribor tre mesi base 365 calcolato come media delle quotazioni di tale indicatore per ciascun giorno del mese di riferimento con un *floor* pari a zero qualora il tasso come sopra definito si attesti su un valore negativo;
  - per l'importo delle giacenze medie trimestrali complessivamente eccedente i 50 (cinquanta) milioni di euro, di cui al precedente alinea, al tasso Euribor tre mesi base 365 calcolato come media delle quotazioni di tale indicatore per ciascun giorno del mese di riferimento;
- per il conto corrente di cui alla precedente lettera H al tasso Euribor tre mesi base 365 calcolato come media delle quotazioni di tale indicatore per ciascun giorno del mese di riferimento con un *floor* pari a zero qualora il tasso come sopra definito si attesti su un valore negativo.

Gli interessi attivi dovranno essere conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno e accreditati con valuta in pari data. Gli interessi passivi saranno conteggiati al 31 dicembre di ogni anno e diventeranno esigibili al 1° marzo dell'anno successivo a quello di maturazione.

Il Prestatore dovrà comunque fornire al GME, con cadenza trimestrale e a titolo puramente informativo, il riepilogo delle competenze maturate in ciascun trimestre.

A titolo indicativo si segnala che nel periodo gennaio-agosto 2019 la giacenza media su tali conti è stata complessivamente pari ad € 391.220.627,39 (trecentonovantunomilioniduecentoventimilaseicentoventisette/39) ed il numero di movimenti è stato complessivamente pari a 8.557 (ottomilacinquecentocinquantasette).



SPECIFICA CONTI CORRENTI BANCARI		CONSISTENZA MEDIA 1° Gennaio - 31 agosto	Movimenti 1° Gennaio - 31 agosto
A	n. 1 conto corrente bancario per il Mercato Elettrico - Piattaforma Conti Energia - Mercato Gas	141.371.328,22	2.270
B	n. 1 conto corrente bancario per i depositi cauzionali infruttiferi per il Mercato Elettrico e per la Piattaforma Conti Energia	100.607.992,86	359
C	n. 1 conto corrente bancario per il Mercato dei Titoli di Efficienza Energetica	84.895.364,08	777
D	n. 1 conto corrente bancario per la gestione corrente aziendale extra-mercato ed incasso corrispettivi afferenti i mercati per l'ambiente e la PCE	3.280.343,21	4.372
E	n. 1 conto corrente bancario per i depositi cauzionali infruttiferi del Mercato del Gas	55.989.513,47	93
F	n. 1 conto corrente bancario per la gestione del Market Coupling	2.184.802,21	535
G	n. 1 conto corrente bancario per la gestione dei pagamenti per operazioni concluse su borse terze	108.604,70	21
H	n. 1 conto corrente bancario per il Mercato Elettrico delle Garanzie di Origine	2.782.678,66	130
<b>Totali</b>		<b>391.220.627,39</b>	<b>8.557</b>

Il servizio di regolazione dei pagamenti verrà espletato mediante i conti correnti in precedenza illustrati e consisterà nella gestione di tutte le operazioni relative agli incassi e ai pagamenti connessi sia ai mercati e alle piattaforme organizzate e gestite dal GME, sia alla gestione corrente aziendale extra-mercato. Tali attività dovranno essere effettuate secondo quanto dettagliatamente indicato ai successivi paragrafi da 4.1 a 4.4.

### 3.2 Servizio di gestione delle garanzie finanziarie

Il servizio di gestione delle garanzie finanziarie dovrà essere costituito dalle seguenti attività:

- a) ricezione e verifica delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- b) comunicazione al GME, con riferimento a ciascun operatore, dell'ammontare garantito e del termine di validità ed efficacia delle fideiussioni, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- c) custodia e relativa restituzione delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- d) escussione delle fideiussioni prestate a favore del GME, in nome e per conto del GME stesso;
- e) tenuta delle garanzie prestate dagli operatori in forma segregata e fornitura di opportuna reportistica periodica.

**Nessuna spesa aggiuntiva sarà addebitata dal Prestatore per il complesso delle attività di gestione delle garanzie finanziarie, ivi compresa l'attività di escussione, descritta nel presente capitolato.**

A tal proposito si evidenzia che al 31 agosto 2019 il numero di operatori sul Mercato Elettrico era di 279 (duecentosettantanove), sulla PCE di 348 (trecentoquarantotto) e sul Mercato del GAS di 194 (centonovantaquattro) e che fin dall'avvio dell'operatività della Borsa elettrica è stato necessario procedere all'escussione di fideiussioni in un numero limitato di circostanze, comunque inferiore alla decina.

### **3.3 Servizio di apertura linea di credito**

Il Prestatore renderà disponibile al GME una linea di credito secondo le caratteristiche specificatamente individuate nel successivo paragrafo 6 del presente capitolato.

### **3.4 Servizi aggiuntivi**

Il Prestatore si impegna, in caso di specifica richiesta del GME, ad espletare le seguenti attività aggiuntive:

- a) attivazione, senza oneri aggiuntivi, su richiesta del GME, di ulteriori conti correnti (al massimo sei) intestati al GME stesso e denominati in Euro, aventi medesime caratteristiche di gestione di cui al successivo paragrafo 4. Nella medesima richiesta di attivazione il GME indicherà anche le specificità del conto corrente, tra le quali segnatamente il meccanismo di remunerazione, che potrà essere alternativamente analogo a quello descritto al paragrafo 3.1 con riferimento ai conti di cui alle lettere B, C, ed E, ai conti di cui alle lettere A, D, F e G ovvero a quello di cui alla lettera H. Il Prestatore potrà in tal modo procedere al calcolo degli eventuali interessi su tali nuovi conti;
- b) apertura di un dossier titoli senza alcun addebito di diritti di custodia né di altre spese.

**La remunerazione di tali servizi eventuali è da intendersi ricompresa nel calcolo del corrispettivo offerto, risultante dall'aggiudicazione.**

Il Servizio dovrà essere svolto in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali e, pertanto, il Prestatore dovrà sottoscrivere per accettazione l'atto di nomina ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 predisposto dal GME.



## **4. Modalità e tempistiche di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti**

### **4.1 Modalità e tempistiche di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti per i mercati energetici e per i mercati ambientali**

#### **4.1.1 Modalità e tempistiche di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti con riferimento al conto corrente bancario relativo al mercato elettrico, alla PCE, al mercato del gas naturale e alla P-GAS**

Il servizio di regolazione dei pagamenti da svolgersi con riferimento al conto corrente di cui alla lettera A del precedente paragrafo 3.1, dovrà essere costituito dalle seguenti attività:

- a) ricezione dei pagamenti dovuti dagli operatori debitori attraverso lo strumento *SEPA Direct Debit (SDD) B2B* e attraverso *SEPA Credit Transfer (SCT)*;
  - b) effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori attraverso *SEPA Credit Transfer (SCT)* o strumento equipollente;
  - c) comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti intestati al GME e denominati in euro;
- I. Entro le ore 11:30 del giorno lavorativo antecedente alla data in cui sarà prevista la ricezione dei pagamenti da parte degli operatori debitori aderenti al SDD B2B, il GME invierà i flussi bancari contenenti le disposizioni di addebito al Prestatore, che, pertanto, preleverà sul conto corrente di ciascun soggetto debitore, con valuta il giorno interbancario (*Target*) successivo, l'importo dovuto, con la clausola "salvo buon fine", accreditando con pari valuta il conto del GME. Qualora il Prestatore non esegua gli addebiti agli operatori debitori del GME e i conseguenti accrediti sul conto di quest'ultimo entro la data valuta indicata nei flussi bancari di cui sopra, il GME applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ciascun addebito effettuato in ritardo e per ogni giorno di ritardo rispetto alla predetta data valuta, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda

da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

- II. Per le operazioni disposte attraverso l'SDD B2B, nel giorno in cui sarà prevista la ricezione dei pagamenti da parte degli operatori debitori (di norma settimanalmente e comunque secondo un apposito calendario di *settlement* disponibile sul sito internet del GME) il Prestatore si impegna a monitorare i flussi in entrata ed in particolare a garantire l'effettivo accredito e la relativa visualizzazione per il GME degli incassi entro la giornata indicata nel relativo flusso. Qualora entro le ore 10:00 del giorno successivo a quello in cui è prevista la ricezione dei pagamenti da parte degli operatori debitori il Prestatore non consenta al GME di visualizzare l'accredito dei flussi trasmessi, il GME applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ciascun flusso non visualizzato o visualizzato parzialmente, salvo che quest'ultimo non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
- III. Nei giorni lavorativi successivi, richiesti per il consolidamento degli addebiti, il Prestatore si impegna a garantire la visualizzazione degli eventuali storni con riferimento alle operazioni disposte attraverso l'SDD B2B mediante la messa a disposizione dei dati attraverso il servizio *Remote Banking*. Qualora entro le ore 9:00 del giorno lavorativo successivo alla tempistica di consolidamento prevista dalla normativa bancaria di settore di volta in volta vigente, il Prestatore non consenta al GME di visualizzare gli eventuali storni, il GME applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni storno non visualizzato e per ciascun giorno di ritardo nella visualizzazione dello stesso, salvo che il Prestatore non dimostri che il ritardo dipenda da cause a esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
- IV. Il Prestatore accrediterà sui conti intestati al GME i pagamenti ricevuti dagli operatori debitori attraverso *SEPA Credit Transfer (SCT)* ovvero attraverso Bonifico di rete *Target* con messaggio di rete MT103 o strumento equipollente, con valuta pari a quella del giorno di regolamento, e ne darà comunicazione al GME stesso, mediante la messa a disposizione, in tempo reale, dei dati attraverso il servizio di *Remote Banking*. Qualora il Prestatore non comunichi l'effettivo accredito entro la data valuta indicata nella

disposizione di bonifico effettuata dagli operatori debitori, il GME applicherà una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data valuta indicata nella disposizione di bonifico effettuata dagli operatori debitori e per ogni bonifico comunicato in ritardo, salvo che il Prestatore non dimostri che il ritardo dipenda da cause a esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

V. Affinché il Prestatore proceda al pagamento degli operatori creditori, il GME trasmette apposita disposizione di pagamento, mediante l'invio, attraverso il Servizio *Remote Banking*, di *files*:

- a. nel formato xml conformi agli standard tecnici SEPA, e
- b. contenenti, con riferimento a ciascun ordine di pagamento a favore degli operatori creditori, almeno i seguenti dati ed informazioni relativi a ciascun operatore:
  - denominazione o ragione sociale;
  - coordinate bancarie (IBAN e BIC);
  - ammontare del pagamento da effettuare a valere sui conti;
  - data di esecuzione del pagamento.

Il GME trasmetterà le disposizioni di pagamento entro le ore 12:00 della data di esecuzione del pagamento. Sulla base di tali disposizioni il Prestatore effettuerà tempestivamente i pagamenti, senza limitazioni di importo, comunque entro la disponibilità del conto corrente in oggetto, e ne darà comunicazione al GME. La valuta da applicare al beneficiario è quella del giorno di esecuzione del pagamento. Il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato nella giornata indicata come data di esecuzione del pagamento.

Nel caso in cui le disposizioni di pagamento siano trasmesse dal GME oltre le ore 12:00 della data indicata per l'esecuzione, il Prestatore effettuerà i pagamenti, senza limitazioni di importo, comunque entro la disponibilità del conto corrente in oggetto, entro il giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione. La valuta da applicare al beneficiario sarà quella del giorno in cui il Prestatore esegue effettivamente il pagamento. In questo caso il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato entro il giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione da parte del GME.

Per i casi di pagamento non tempestivo, il GME applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni addebito eseguito in ritardo e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle disposizioni anzidette, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

VI. La comunicazione delle informazioni relative ai pagamenti eseguiti, sarà effettuata dal Prestatore mediante la messa a disposizione, in tempo reale, dei dati relativi a ciascun pagamento attraverso il servizio di *Remote Banking*.

I dati sono i seguenti:

- denominazione o ragione sociale del beneficiario;
- ammontare del pagamento effettuato a favore del beneficiario a valere sui conti;
- valuta del pagamento;
- data di esecuzione del pagamento.

VII. Il Prestatore si impegna ad attivare lo strumento del SDD B2B con gli istituti di credito aderenti individuati da ciascun operatore del GME. Il Prestatore, inoltre, al fine di verificare l'operatività del canale SEPA, supporterà il GME nello svolgimento di test preventivi, da effettuarsi con ciascuna nuova controparte ammessa al sistema, allo scopo di verificare la corretta attivazione del canale SDD B2B. Analoghi test preventivi saranno effettuati anche nel caso in cui l'operatore aderente comunichi al GME la variazione dell'istituto bancario ovvero delle coordinate bancarie utilizzate ai fini della regolazione dei pagamenti.

Il test consisterà nella trasmissione di un addebito simbolico, dell'importo di euro 1 (uno), contenente anche i dati del mandato, nei confronti della banca individuata dal debitore. Una volta verificato il buon esito dell'addebito simbolico, il canale si riterrà aperto e, su disposizione del GME, il Prestatore provvederà a restituire l'importo utilizzato ai fini del test all'operatore tramite SEPA Credit Transfer Urgente.



Per il conto corrente in oggetto il Prestatore si impegna a fornire l'aggiornamento in tempo reale dei movimenti sul sistema di *Remote Banking*, contestualmente alla ricezione dei flussi sui propri sistemi informatici, sia in entrata che in uscita.

#### **4.1.2 Modalità e tempistiche di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti con riferimento ai conti correnti bancari relativi ai depositi cauzionali infruttiferi del Mercato Elettrico, della PCE e del Mercato del gas naturale**

Al fine di consentire la ricezione da parte del GME di bonifici bancari predisposti dagli operatori e relativi a somme a garanzia versate a titolo di deposito cauzionale infruttifero, previsto al Titolo V del Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico (di seguito "Disciplina del mercato elettrico") ovvero al Titolo V del Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine (di seguito "Regolamento PCE") ovvero al Titolo V della Disciplina del Mercato del Gas naturale, disponibili sul sito del GME [www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org), il Prestatore aprirà presso di sé 2 (due) conti infruttiferi intestati al GME denominati in euro di cui alle lettere B e E del precedente paragrafo 3.1.

Il Prestatore si impegna a comunicare al GME le somme ricevute a titolo di deposito cauzionale infruttifero da parte di ciascun operatore di mercato. La comunicazione avverrà in tempo reale e comunque entro il giorno di ricezione del deposito da parte dell'operatore stesso, mediante la messa a disposizione, attraverso il servizio *Remote Banking*, dei dati relativi al deposito ricevuto. I dati sono i seguenti:

- denominazione o ragione sociale dell'operatore;
- ammontare del deposito a garanzia;
- valuta del versamento del deposito;
- causale del versamento;
- data di contabilizzazione del deposito a garanzia.

Nel caso in cui le comunicazioni relative ai suddetti versamenti avvengano in ritardo rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni comunicazione ricevuta in ritardo e per ciascun giorno di ritardo rispetto alla data di avvenuto versamento da parte degli operatori, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

L'eventuale restituzione agli operatori delle somme da questi versate a titolo di deposito cauzionale infruttifero avverrà solo a seguito di specifica disposizione impartita dal GME.

Il GME trasmetterà la disposizione di restituzione entro le ore 12:00 della data di esecuzione del pagamento. Sulla base di tale disposizione il Prestatore effettuerà il pagamento, senza limitazioni di importo, comunque entro la disponibilità dei conti correnti in oggetto, nella medesima data in modalità "urgente", il che implicherà che la valuta da riconoscere al beneficiario in caso di pagamenti in Area SEPA sarà quella di cui alla medesima data di esecuzione; in caso di pagamenti in Area extra-SEPA la valuta per il beneficiario sarà comunque quella del medesimo giorno fatte salve diverse tempistiche di regolamento adottate dall'istituto beneficiario. Il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato nella giornata indicata come data di esecuzione del pagamento.

Nel caso in cui la disposizione di pagamento sia invece trasmessa dal GME oltre le ore 12:00 della data indicata per l'esecuzione, il Prestatore effettuerà il pagamento, senza limitazione di importo, comunque entro la disponibilità dei conti correnti in oggetto, entro il giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione in modalità "urgente", con i medesimi effetti sopra descritti, con eventuale conseguente posticipazione delle tempistiche di accredito rispetto a quelle sopra indicate. In questo caso il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato entro il giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione da parte del GME.

Per i casi di pagamento non tempestivo, il GME applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni restituzione di deposito cauzionale infruttifero eseguita in ritardo, e per ogni giorno di ritardo, salvo che il Prestatore non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Per i conti correnti in oggetto il Prestatore si impegnerà a fornire l'aggiornamento in tempo reale dei movimenti sul sistema di *Remote Banking*, contestualmente alla ricezione dei flussi sui propri sistemi informatici, sia in entrata sia in uscita.

#### **4.1.3 Modalità e tempistiche di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti per i mercati ambientali**

Il servizio di regolazione dei pagamenti, da svolgersi con riferimento ai conti correnti di cui alle lettere C e H del precedente paragrafo 3.1, è costituito dalle seguenti attività:

- a) ricezione dei versamenti effettuati dagli operatori a titoli di deposito a garanzia;

- b) effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori;
- c) comunicazione al GME dei versamenti e dei pagamenti rispettivamente ricevuti ed effettuati, di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti intestati al GME e denominati in euro.

I. Il Prestatore comunicherà al GME gli importi versati dagli operatori. Tale comunicazione sarà effettuata dal Prestatore al GME entro le ore 16:30 del giorno lavorativo precedente ciascuna sessione di mercato<sup>1</sup> attraverso il servizio *Remote Banking* ovvero, in caso di richiesta del GME, mediante comunicazione a mezzo telefacsimile o messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) di un documento che contenga, con riferimento a ciascun operatore, l'indicazione dell'importo da quest'ultimo versato su uno dei conti correnti di cui alle precedenti lettere C e H del precedente paragrafo 3.1.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione della comunicazione rispetto all'orario indicato il GME applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni comunicazione pervenuta in ritardo, rispetto all'orario soprariportato, e per ciascun giorno di ulteriore ritardo, salvo che il Prestatore non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

II. Le disposizioni di pagamento saranno effettuate dal GME a seconda della controparte tramite l'invio, attraverso le funzionalità del servizio *Remote Banking* di *files i.* in formato xml, conforme agli standard tecnici SEPA, per i pagamenti con destinazione Area SEPA e *ii.* in formato di testo, conforme agli standard tecnici CBI, per i pagamenti con destinazione Area extra-SEPA, contenenti i seguenti dati e informazioni:

- a) denominazione o ragione sociale dell'operatore creditore;
- b) codice identificativo dell'operatore ai fini della partecipazione al mercato;
- c) codice identificativo delle transazioni a cui il pagamento si riferisce (*attribuito dal sistema informatico del mercato*);
- d) ammontare dei pagamenti e coordinate bancarie del beneficiario (IBAN e BIC);

---

<sup>1</sup> Con riferimento ai mercati ambientali le informazioni relative alle date di svolgimento delle sessioni di mercato sono rinvenibili sul sito internet del GME [www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org).

- e) causale del pagamento;
- f) data di esecuzione del pagamento.

III. Il GME trasmetterà le disposizioni di cui al precedente punto II entro le ore 12:00 della data di esecuzione del pagamento. Sulla base di tali disposizioni il Prestatore si impegna a effettuare i pagamenti, senza limitazioni di importo, comunque entro la disponibilità dei conti correnti in oggetto, nella medesima data in modalità “urgente”, il che implicherà che la valuta da riconoscere al beneficiario in caso di pagamenti in Area SEPA sarà quella di cui alla medesima data di esecuzione del pagamento; in caso di pagamenti in Area extra-SEPA la valuta per il beneficiario sarà comunque quella di cui al medesimo giorno fatte salve diverse tempistiche di regolamento adottate dall’istituto beneficiario. Il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato nella giornata indicata come data di esecuzione del pagamento.

Nel caso in cui le disposizioni di pagamento siano invece trasmesse oltre le ore 12:00 della data indicata per l’esecuzione, il Prestatore si impegna ad effettuare i pagamenti, senza limitazioni di importo, comunque entro la disponibilità dei conti correnti in oggetto, entro il giorno lavorativo successivo in modalità “urgente”, con i medesimi effetti sopra descritti, con eventuale conseguente posticipazione delle tempistiche di accredito rispetto a quelle sopra indicate. In questo caso il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato entro il giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione da parte del GME.

Per i casi di pagamento non tempestivo, il GME applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni pagamento effettuato in ritardo, e per ogni giorno di ritardo, salvo che quest’ultimo non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Per i conti correnti in oggetto il Prestatore fornirà l’aggiornamento in tempo reale dei movimenti sul sistema di *Remote Banking*, contestualmente alla ricezione dei flussi sui propri sistemi informatici, sia in entrata sia in uscita.



## **4.2 Modalità e tempistiche di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti per i corrispettivi afferenti i mercati ambientali e la PCE e per la gestione corrente aziendale extra-mercato**

Il servizio di regolazione dei pagamenti, da svolgersi con riferimento al conto corrente di cui alla lettera D del precedente paragrafo 3.1, sarà costituito dall'attività di ricezione dei pagamenti relativi sia ai corrispettivi afferenti i mercati ambientali e la PCE sia a tutte le ulteriori operazioni poste in essere dal GME, nonché dall'attività di predisposizione dei pagamenti connessa alla gestione ordinaria corrente extra – mercato.

Per il conto corrente in oggetto il Prestatore fornirà l'aggiornamento in tempo reale dei movimenti sul sistema di *Remote Banking*, contestualmente alla ricezione dei flussi sui propri sistemi informatici, sia in entrata che in uscita.

Nello specifico il servizio di cui al presente paragrafo sarà espletato con riferimento alle attività di seguito dettagliate.

### **4.2.1 Ricezione dei pagamenti**

Il Prestatore accrediterà sui conti intestati al GME i pagamenti ricevuti dai soggetti debitori, con valuta pari a quella del giorno di ricevimento, e ne darà comunicazione al GME stesso, mediante la messa a disposizione, in tempo reale, dei dati attraverso il servizio di *Remote Banking*.

Nel caso in cui l'accredito non sia effettuato nella data di regolamento indicata nella disposizione di pagamento effettuata dal soggetto debitore, il GME applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni accredito registrato in ritardo, e per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data valuta indicata dal soggetto debitore, salvo che il Prestatore non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.



#### **4.2.2 Predisposizione dei pagamenti: bonifici manuali area SEPA SCT**

Il GME, attraverso il servizio *Remote Banking*, inserirà i dati e le informazioni di seguito riportate con riferimento a ciascuna operazione:

- denominazione o ragione sociale del soggetto beneficiario;
- dati bancari relativi al conto su cui addebitare il pagamento;
- dati bancari relativi al conto su cui accreditare il pagamento;
- ammontare del pagamento dovuto;
- data di esecuzione del pagamento;
- causale del pagamento;
- ogni altro requisito ove richiesto dalla normativa vigente.

Il Prestatore garantirà il regolamento dei fondi con la banca del beneficiario, senza limitazioni di importo, comunque entro la disponibilità del conto corrente in oggetto, sulla base della data di esecuzione indicata dal GME. Affinché la valuta per il beneficiario sia quella del giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione, l'invio della disposizione da parte del GME verrà effettuato entro le ore 14:00 del giorno di esecuzione. Per disposizioni inviate al Prestatore oltre le ore 14:00 del giorno indicato per l'esecuzione, la data valuta per il beneficiario sarà il secondo giorno lavorativo successivo all'invio della disposizione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti rispetto alle tempistiche sopra descritte, il GME applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni pagamento effettuato in ritardo, e per ogni giorno di ritardo, salvo che il Prestatore non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

#### **4.2.3 Predisposizione dei pagamenti: bonifici manuali area extra SEPA**

Il GME, attraverso il servizio *Remote Banking*, inserirà i dati e le informazioni di seguito riportate con riferimento a ciascuna operazione:

- denominazione o ragione sociale del soggetto beneficiario;
- divisa utilizzata;
- dati bancari relativi al conto su cui addebitare il pagamento;
- dati bancari relativi al conto su cui accreditare il pagamento;
- Paese banca;



- ammontare del pagamento dovuto;
- data di esecuzione del pagamento;
- causale del pagamento;
- ogni altro requisito ove richiesto dalla normativa vigente.

Il Prestatore garantirà il regolamento dei fondi con la banca del beneficiario, senza limitazioni di importo, comunque entro la disponibilità del conto corrente in oggetto, sulla base della data di esecuzione indicata dal GME. Affinché la valuta per il beneficiario sia il secondo giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione, l'invio della disposizione da parte del GME verrà effettuato entro le ore 14:00 del giorno di esecuzione. Per disposizioni inviate al Prestatore oltre le ore 14:00 del giorno indicato per l'esecuzione, la data valuta per il beneficiario sarà il terzo giorno lavorativo successivo all'invio della disposizione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti rispetto alle tempistiche sopra descritte, il GME applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni pagamento effettuato in ritardo, e per ogni giorno di ritardo, salvo che il Prestatore non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

#### **4.2.4 Predisposizione dei pagamenti: bonifici manuali area SEPA (*SCT Priority*) e area extra SEPA con modalità urgente**

Il GME, attraverso il servizio di *Remote Banking*, inserirà tutti i dati e le informazioni di seguito riportate con riferimento a ciascuna operazione:

- denominazione o ragione sociale soggetto beneficiario;
- divisa utilizzata (in caso di bonifici verso area extra-SEPA);
- dati bancari relativi al conto su cui addebitare il pagamento;
- dati bancari relativi al conto su cui accreditare il pagamento;
- Paese banca (in caso di bonifici verso area extra-SEPA);
- ammontare del pagamento dovuto;
- data di esecuzione del pagamento;
- causale del pagamento;
- ogni altro requisito ove richiesto dalla normativa vigente.

Il GME trasmetterà le disposizioni di pagamento entro le ore 12:00 della data di esecuzione. Sulla base di tali disposizioni il Prestatore effettuerà il pagamento, senza limitazioni di

importo, comunque entro la disponibilità del conto corrente in oggetto, nella medesima data in modalità “urgente”, il che implicherà che la valuta da riconoscere al beneficiario in caso di pagamenti in Area SEPA sarà quella di cui alla medesima data di esecuzione; in caso di pagamenti in Area extra-SEPA la valuta per il beneficiario sarà comunque quella del medesimo giorno fatte salve diverse tempistiche di regolamento adottate dall’istituto beneficiario. Il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato nella giornata indicata come data di esecuzione del pagamento.

Nel caso in cui le disposizioni di cui sopra vengano invece trasmesse oltre le ore 12:00 della data indicata per l’esecuzione, il Prestatore si impegna ad effettuare i pagamenti entro il giorno lavorativo successivo in modalità “urgente”, con i medesimi effetti sopra descritti, con eventuale conseguente posticipazione delle tempistiche di accredito rispetto a quelle sopra indicate. In questo caso il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato entro il giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione da parte del GME.

Per i casi di pagamento non tempestivo, il GME applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni pagamento effettuato in ritardo, e per ogni giorno di ritardo, salvo che il Prestatore non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

#### **4.2.5 Predisposizione dei pagamenti: bonifici tramite flusso di Pagamento verso area SEPA con modalità *SCT Priority* o verso area extra-SEPA con modalità urgente**

Affinché il Prestatore proceda al pagamento, il GME trasmette apposita disposizione di pagamento, di norma entro il giorno lavorativo antecedente alla data di esecuzione dei pagamenti, mediante l’invio al Prestatore, attraverso il servizio di *Remote Banking*, di un *file*:

- a. nel formato xml conforme agli standard tecnici SEPA e/o nel formato di testo conforme agli standard tecnici CBI (in caso di flussi verso area extra-SEPA), e
- b. contenente, per ciascun ordine di pagamento a favore dei soggetti beneficiari, i seguenti dati ed informazioni relativi a ciascun soggetto:
  - denominazione o ragione sociale;
  - divisa utilizzata (in caso di bonifici verso area extra-SEPA)
  - dati bancari relativi al conto su cui addebitare il pagamento;



- dati bancari relativi al conto su cui accreditare il pagamento;
- Paese banca (in caso di bonifici verso area extra-SEPA)
- ammontare del pagamento dovuto;
- data di esecuzione dei pagamenti;
- causale del pagamento;
- ogni altro requisito ove richiesto dalla normativa vigente.

Il GME trasmetterà le disposizioni entro le ore 12:00 della data di esecuzione del pagamento. Sulla base di tali disposizioni il Prestatore effettuerà i pagamenti, senza limitazioni di importo, comunque entro la disponibilità del conto corrente in oggetto, nella medesima data in modalità “urgente”, il che implicherà che la valuta da riconoscere al beneficiario in caso di pagamenti in Area SEPA sarà quella di cui alla medesima data di esecuzione; in caso di pagamenti in Area extra-SEPA la valuta per il beneficiario sarà comunque quella del medesimo giorno fatte salve diverse tempistiche di regolamento adottate dall’istituto beneficiario. Il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato nella giornata indicata come data di esecuzione del pagamento.

Nel caso in cui le disposizioni di pagamento siano invece trasmesse oltre le ore 12:00 della data indicata per l’esecuzione, il Prestatore effettuerà i pagamenti, senza limitazioni di importo, comunque entro la disponibilità del conto corrente in oggetto, entro il giorno lavorativo successivo in modalità “urgente”, con i medesimi effetti sopra descritti, con eventuale conseguente posticipazione delle tempistiche di accredito rispetto a quelle sopra indicate. In questo caso il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato entro il giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione da parte del GME.

Per i casi di pagamento non tempestivo, il GME applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni pagamento effettuato in ritardo, e per ogni giorno di ritardo, salvo che il Prestatore non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

#### **4.2.6 Predisposizione dei pagamenti: bonifici Stipendi**

Il pagamento delle retribuzioni sarà effettuato sui diversi conti correnti accessi dal personale dipendente del GME presso il Prestatore o presso altri istituti di credito.

Affinché il Prestatore proceda al pagamento, il GME trasmette apposita disposizione di pagamento, di norma entro il giorno lavorativo antecedente la data di esecuzione dei pagamenti, mediante l'invio al Prestatore, attraverso il servizio di *Remote Banking*, di uno o più *files*:

- a. nel formato xml conforme agli standard tecnici SEPA, e
- b. contenente, per ciascun ordine di pagamento a favore dei dipendenti, i seguenti dati ed informazioni relativi a ciascun dipendente:
  - cognome, nome, indirizzo;
  - dati bancari relativi al conto su cui addebitare il pagamento;
  - dati bancari relativi al conto su cui accreditare il pagamento;
  - ammontare del pagamento dovuto;
  - data di esecuzione dei pagamenti;
  - causale del pagamento.

Il Prestatore garantirà il regolamento dei fondi con la banca del beneficiario, senza limitazioni di importo, comunque entro la disponibilità del conto corrente in oggetto, sulla base della data di esecuzione indicata dal GME. Affinché la valuta per il beneficiario sia il giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione, l'invio della disposizione da parte del GME dovrà avvenire entro le ore 14:00 della data di esecuzione. Per disposizioni inviate al Prestatore oltre le ore 14:00 del giorno indicato per l'esecuzione, la data valuta per il beneficiario sarà il secondo giorno lavorativo successivo alla data indicata per l'esecuzione.

Qualora in casi eccezionali la data valuta da riconoscere al beneficiario fosse coincidente con la data di invio della disposizione, quest'ultima dovrà essere inviata entro le ore 12:00 con modalità *SCT Priority*.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione di pagamenti rispetto tempistiche sopra descritte, il GME applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni pagamento effettuato in ritardo, e per ogni giorno di ritardo, salvo che il Prestatore non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

#### **4.2.7 Predisposizione dei pagamenti: F24 On-Line**

Il GME, attraverso il servizio di *Remote Banking*, provvederà al pagamento degli F24 sia mediante l'invio al Prestatore di un *file* in formato txt conforme agli standard tecnici CBI, sia

mediante l'inserimento manuale on-line dei dati di ciascuna delega in apposite maschere che riproducono fedelmente le diverse sezioni del modello F24 cartaceo specificando il conto su cui deve essere addebitato l'importo relativo al pagamento e la data di pagamento. A tal proposito, si precisa che il Prestatore dovrà aver stipulato con l'Agenzia delle Entrate una specifica convenzione. In merito alla data valuta di addebito per il GME, si precisa che la stessa dovrà essere di tre giorni successiva a quella di pagamento dell'F24. Il Prestatore a seguito della ricezione delle disposizioni di pagamento, effettuerà i controlli formali, restituendone l'esito in formato elettronico, nonché il riversamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze. A valle dell'effettivo addebito il Prestatore invierà al GME conferma in formato elettronico dell'avvenuto pagamento. Il Prestatore inoltre, dovrà rendere disponibile in formato PDF, attraverso il sistema di *Remote Banking*, la quietanza di pagamento valida ai fini fiscali, a partire dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza.

Le disposizioni di pagamento verranno trasmesse con apposito flusso telematico al Prestatore entro le ore 18,00 del giorno di valuta del pagamento per l'Erario.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti rispetto al termine indicato da GME, quest'ultimo applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ciascun tributo versato in ritardo all'Erario, e per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data valuta indicata dal GME, salvo che il Prestatore non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

A titolo informativo si evidenzia che nel corso dei primo otto mesi del 2019 i pagamenti per F24 sono stati 92 per un controvalore complessivo pari a € 4.123.145,41 (quattromilionicentoventitremilacentoquarantacinque/41).

#### **4.2.8 Pagamenti con carta di credito e carte ricaricabili**

Su richiesta del GME il Prestatore rilascerà un numero massimo di 5 (cinque) carte di credito, appartenenti a circuiti internazionali, regolate ciascuna da apposito contratto ed intestate ai soggetti indicati dal GME e per le quali saranno indicati i massimali di utilizzo. Il saldo di ciascuna carta di credito sarà addebitato sul conto corrente di cui alla lettera D del precedente paragrafo 3.1.



Sempre su richiesta del GME, il Prestatore rilascerà un numero massimo di 5 (cinque) carte ricaricabili, regolate ciascuna da apposito contratto, dotate di codice IBAN e appartenenti a circuiti internazionali.

L'apertura, l'operatività e la gestione delle predette carte non dovrà comportare alcun tipo di costo o onere per il GME fatta eccezione per l'imposta di bollo dovuta per legge.

#### **4.3 Modalità e tempistiche di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti per la gestione del *Market Coupling*, dell'*Intraday Coupling* e dell'*IDMC Project***

Ai fini dello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti nell'ambito dell'*IDMC Project* con la Svizzera e del *Market Coupling* con Francia e Austria ed eventuali altre borse estere che regolano tramite *Clearing House* o soggetto equivalente (nel seguito: CH), il Prestatore deve essere, qualora previsto dalla CH, un *clearing member* della stessa CH e deve utilizzare il proprio conto Payment Module (PM) in Target 2<sup>2</sup> per regolare le obbligazioni con la controparte CH per conto del GME stesso.

Oggetto del servizio di regolazione dei pagamenti sul conto Target 2 del Prestatore, secondo i termini indicati dalla CH, sarà il valore netto di *settlement* determinato dalla CH, con riferimento al regolamento del controvalore netto delle partite economiche e alle richieste/restituzioni di garanzia, nonché al pagamento delle eventuali *fees/commissioni* e di ogni altro importo dovuto a CH. Qualora il valore netto di cui trattasi sia a debito, il GME regolerà la sua posizione debitoria con il Prestatore nella medesima giornata in cui è previsto il pagamento alla CH assicurando puntualmente ad ogni evento la capienza del conto di cui al punto F del paragrafo 3.1 ai fini del prelievo dell'equivalente importo debitorio; qualora il valore netto di cui trattasi, invece, sia a credito il Prestatore verserà il relativo importo sul conto di cui al punto F del paragrafo 3.1, ovvero presso il diverso conto corrente che sarà individuato dal GME, con data valuta pari a quella della ricezione sul proprio conto PM Target 2.

Il servizio di regolazione dei pagamenti ai sensi del presente paragrafo, sarà costituito dalle seguenti attività:

---

<sup>2</sup> Sistema di pagamento interbancario transeuropeo, ai sensi dell'indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007, come successivamente modificato e integrato.

- a) monitoraggio dei pagamenti disposti dalla CH sul proprio conto PM in Target 2 e trasferimento con pari data valuta sul conto di cui al punto F del paragrafo 3.1 ovvero presso il diverso conto corrente individuato dal GME, assicurando a quest'ultimo la relativa visualizzazione aggiornata dei movimenti del conto corrente sul sistema di *Remote Banking* in tempo reale, e comunque entro la medesima giornata;
- b) monitoraggio dei pagamenti disposti a favore della CH tramite il proprio conto PM in Target 2, con impegno a mantenere lo stesso capiente, e prelievo con pari data valuta dal conto di cui al punto F del paragrafo 3.1, assicurando al GME la relativa visualizzazione aggiornata dei movimenti del conto corrente sul sistema di *Remote Banking* in tempo reale, e comunque entro la medesima giornata;
- c) comunicazione al GME, entro le ore 14:00 di ciascun giorno lavorativo, dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sul conto di cui alla lettera F del paragrafo 3.1.

Sul conto di cui alla lettera F del paragrafo 3.1 il GME regolerà ulteriori pagamenti/incassi, nell'ambito del *Market Coupling*, dell'*Intraday Coupling* e dell'*IDMC Project* nonché nell'ambito degli eventuali ulteriori progetti di *coupling* internazionale che dovessero essere implementati, secondo le modalità e i termini indicati ai paragrafi 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4.

Nel caso in cui le comunicazioni di cui alla precedente lettera c) pervengano in ritardo rispetto al termine indicato il GME applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ciascuna comunicazione pervenuta in ritardo e per ogni giorno di ritardo, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Nel caso in cui il Prestatore, a seguito di flussi in entrata sul proprio conto PM in Target 2 da parte della CH, non trasferisca i medesimi importi con pari data valuta, sul conto di cui alla lettera F del precedente paragrafo 3.1, il GME applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ciascun evento e per ogni giorno di ritardo rispetto alla valuta relativa al flusso in entrata sul conto PM in Target2. La penale non sarà applicata qualora il Prestatore dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Nel caso in cui il Prestatore non effettui il pagamento a favore della CH tramite il proprio conto PM in Target 2, il GME applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni pagamento non effettuato e per ciascun giorno di ritardo. La penale non sarà applicata qualora il Prestatore dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

#### **4.4 Modalità e tempistiche di fornitura del servizio di regolazione dei pagamenti per la gestione dei rapporti con le borse terze**

Ai fini dello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti con le borse terze che si avvalgono del GME, il Prestatore dovrà regolare i pagamenti con la borsa terza ovvero con la *Clearing House* o soggetto equivalente (nel seguito: CH) di cui la borsa terza si avvale per la sua attività di *settlement*.

L'oggetto del servizio è la gestione dei pagamenti sul conto Target 2 del Prestatore, secondo i termini indicati dalla borsa terza ovvero dalla CH – del valore netto di *settlement* determinato dalla medesima borsa terza ovvero dalla CH o dal GME in funzione dello specifico disegno di mercato adottato con ogni singola borsa terza ovvero CH – con riferimento al regolamento delle partite economiche di energia/gas in consegna e alle richieste/restituzioni di garanzia nella forma di deposito ove previste, nonché al pagamento delle *fees/commissioni* e di ogni altro importo dovuto. Qualora il valore netto di cui trattasi sia a debito, il GME regolerà la sua posizione debitoria con il Prestatore nella medesima giornata di flusso finanziario tra il Prestatore e la borsa terza, ovvero la CH, assicurando puntualmente ad ogni evento la capienza del conto di cui al punto G del paragrafo 3.1 ai fini del prelievo dell'equivalente importo debitorio; qualora invece sia a credito esso dovrà essere versato dal Prestatore sul conto di cui al punto G del paragrafo 3.1, ovvero su un altro conto corrente individuato dal GME, con data valuta pari a quella della ricezione sul proprio conto PM Target 2.

Il servizio di regolazione dei pagamenti ai sensi del presente paragrafo, sarà costituito dalle seguenti attività:

- a) monitoraggio dei pagamenti disposti dalla borsa terza o dalla CH sul proprio conto PM in Target 2 e trasferimento dei medesimi importi con pari data valuta sul conto di cui al punto G del paragrafo 3.1 ovvero su un altro conto corrente individuato dal GME, assicurando a quest'ultimo la relativa visualizzazione aggiornata dei

- movimenti del conto corrente sul sistema di *Remote Banking* in tempo reale, e comunque entro la medesima giornata;
- b) monitoraggio dei pagamenti a favore della borsa terza o della CH tramite il proprio conto PM in Target 2, con impegno a mantenere lo stesso capiente, e prelievo dei medesimi importi con pari data valuta dal conto di cui al punto G del paragrafo 3.1, assicurando al GME la relativa visualizzazione aggiornata dei movimenti del conto corrente sul sistema di *Remote Banking* in tempo reale, e comunque entro la medesima giornata;
  - c) comunicazione al GME, entro le ore 14:00 di ciascun giorno lavorativo, dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sul conto destinato per tale attività.

Le attività di cui ai punti a) e b) dovranno essere tenute segregate dal Prestatore, secondo un'apposita struttura di sottoconti, in funzione della borsa terza o della CH interessata e sulla base delle indicazioni che verranno fornite dal GME.

Nel caso in cui le comunicazioni di cui alla precedente lettera c) pervengano in ritardo rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ciascuna comunicazione pervenuta in ritardo e per ogni giorno di ritardo, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Nel caso in cui il Prestatore, a seguito della ricezione di flussi in entrata sul proprio conto PM in Target 2 da parte della CH ovvero della borsa terza, non trasferisca i medesimi importi con pari data valuta sul conto di cui alla lettera G del precedente paragrafo 3.1 il GME applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ciascun evento e per ogni giorno di ritardo rispetto alla valuta relativa al flusso in entrata sul conto PM in Target 2, salvo che il Prestatore non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Nel caso in cui il Prestatore non effettui entro la giornata il pagamento a favore della CH ovvero della borsa terza tramite il proprio conto PM in Target 2, il GME applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ciascun pagamento non effettuato entro la giornata e per ogni giorno di ritardo. La penale non sarà applicata qualora il Prestatore dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

## **5. Modalità e tempistiche di fornitura del servizio di gestione delle garanzie finanziarie**

### **5.1 Modalità e tempistiche di fornitura del servizio di gestione delle garanzie finanziarie per il Mercato elettrico, la PCE e il Mercato del gas**

Il servizio di gestione delle garanzie finanziarie di cui al precedente paragrafo 3.2 sarà erogato sulla base di quanto di seguito dettagliatamente illustrato.

- I. A seguito della ricezione della fideiussione bancaria da parte di un operatore, il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo:
  - a) Verificherà l'autenticità della fideiussione attraverso la ricezione dall'istituto fideiubente di un messaggio *swift* di conferma dell'emissione della garanzia. Il messaggio *swift* avrà i contenuti richiesti dal GME e dettagliatamente riportati sul sito internet del GME ([www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org)).
  - b) Verificherà che la fideiussione sia stata prestata da parte di un istituto bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385 come ss.mm.ii.. Il Prestatore verificherà inoltre che la fideiussione presenti i requisiti indicati al Titolo V della Disciplina del mercato elettrico, al titolo V del Regolamento PCE e al Titolo V della Disciplina del Mercato del Gas naturale, disponibili sul predetto sito internet del GME.
  - c) In caso di fideiussione prestata da un istituto bancario, sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 del cod. civ., che non soddisfi i requisiti di cui alla precedente lettera b), il Prestatore verificherà che la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso sia corredata da una dichiarazione resa dalla società controllante che soddisfi i requisiti di cui alla precedente lettera b) e che contenga l'assunzione degli ulteriori impegni previsti al Titolo V della Disciplina del mercato elettrico, al titolo V del Regolamento PCE e al Titolo V





della Disciplina del Mercato del Gas naturale, disponibili sul predetto sito internet del GME.

- d) Verificherà la completezza e la conformità della fideiussione bancaria ai modelli individuati negli allegati della Disciplina del mercato elettrico, del Regolamento PCE e della Disciplina del Mercato del Gas naturale
- e) Verificherà che l'eventuale dichiarazione resa dalla società controllante attesti quanto previsto al Titolo V della Disciplina del mercato elettrico ovvero al Titolo V del Regolamento PCE ovvero al Titolo V della Disciplina del Mercato del Gas naturale.

Entro il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della fideiussione, il Prestatore provvederà quindi:

– *nel caso di esito positivo*, a trasmettere al GME, attraverso messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, entro le ore 16:00, due *files*:

i. uno in formato Excel contenente, con riferimento all'operatore che ha presentato la fideiussione, i seguenti dati ed informazioni:

- denominazione o ragione sociale;
- istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare garantito dalla fideiussione;
- periodo di validità della fideiussione;
- note;

ii. l'altro, in formato pdf, contenente copia della garanzia pervenuta;

– *nel caso di esito negativo*, a trasmettere al GME e all'operatore, mediante telefacsimile ovvero messaggio di posta elettronica, con avviso di ricevimento, copia della comunicazione di esito negativo delle verifiche effettuate, indicandone le motivazioni.

Tutte le fideiussioni il cui esito della verifica non verrà comunicato entro le ore 16:00 del giorno lavorativo successivo a quello di presentazione da parte dell'operatore saranno considerate inevase. Il GME applicherà al Prestatore una penale pari all'1 per

mille dell'ammontare netto contrattuale, per ciascuna fideiussione rimasta inevasa e per ogni giorno di ritardo, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Si segnala che il GME intende riconoscere agli operatori attivi sul Mercato Elettrico, sul Mercato del Gas naturale e sulla Piattaforma dei Conti Energia, la possibilità di prestare una garanzia in forma integrata come dettagliatamente descritto sul sito internet del GME ([www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org)). Ciò comporta a decorrere dal 28 novembre 2019, tra l'altro, l'aggiornamento dei modelli di fideiussione per gli operatori che intenderanno avvalersi di tale possibilità, nonché l'unione dei conti correnti bancari dedicati al versamento dei depositi cauzionali infruttiferi di cui alle lettere B e E del paragrafo 3.1. I nuovi modelli di fideiussione nonché le relative lettere di aggiornamento sono pubblicati sul sito internet del GME ([www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org)).

II. Il Prestatore verificherà che, durante il periodo di validità della fideiussione, gli istituti bancari garanti, ovvero la società inizialmente controllante di cui al precedente punto I, lettera c), mantengano i requisiti richiesti per il rilascio della fideiussione stessa e, in caso di perdita di uno o più requisiti, ne darà comunicazione al GME e all'operatore. La comunicazione sarà effettuata dal Prestatore nei confronti del GME, mediante invio tempestivo, e comunque non oltre 1 (un) giorno lavorativo dal verificarsi dell'evento, di messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo *e-mail* del GME. La comunicazione riporta i seguenti dati e informazioni relativi all'istituto di credito interessato:

- denominazione o ragione sociale;
- requisito per il rilascio della fideiussione che è venuto meno;
- data in cui il requisito è venuto meno;
- fideiussioni rilasciate dall'istituto di credito interessato e indicazione dell'operatore garantito.

La comunicazione sarà inviata, altresì, all'operatore tempestivamente e comunque non oltre 1 (un) giorno lavorativo dal verificarsi dell'evento, a mezzo raccomandata

A.R. ovvero mediante posta elettronica certificata contenente inoltre i dati relativi alle fideiussioni rilasciate all'operatore stesso.

Il Prestatore comunicherà al GME l'informazione prevista dalla Disciplina del mercato elettrico ovvero dal Regolamento PCE ovvero dalla Disciplina del Mercato del Gas relativa alla perdita del controllo da parte della società controllante.

Il GME applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ciascuna comunicazione pervenuta in ritardo, e per ogni giorno di ritardo, salvo che il Prestatore non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, il Prestatore dovrà inoltre trasmettere al GME, mediante invio di messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo *e-mail* del GME, una comunicazione mensile nella quale attesterà che nessun istituto fideiubente ovvero società controllante ha perso i requisiti presenti all'atto della presentazione della fideiussione.

Sempre entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, il Prestatore dovrà altresì trasmettere, mediante invio di messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo *e-mail* del GME, apposito foglio elettronico in formato Excel in cui siano riepilogate le informazioni in merito al complesso delle garanzie fideiussorie in essere a favore del GME e nell'interesse di tutti gli operatori dei mercati gestiti dal GME, contenente almeno le seguenti informazioni:

- denominazione o ragione sociale dell'operatore nell'interesse del quale è stata rilasciata la fideiussione;
- istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare garantito dalla fideiussione;
- periodo di validità della fideiussione;
- note.

Nel caso in cui le suddette comunicazioni mensili vengano trasmesse al GME con un ritardo superiore a 2 (due) giorni lavorativi, rispetto al termine indicato, il GME

applicherà al Prestatore una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna comunicazione pervenuta in ritardo e per ogni giorno di ulteriore ritardo, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

III. Nel caso in cui un operatore richieda la modifica dell'ammontare garantito ovvero dei termini di validità ed efficacia della fideiussione, presentando al Prestatore una lettera di aggiornamento, il Prestatore, al fine di verificare l'autenticità della lettera ricevuta, dovrà ricevere dall'istituto fideiubente conferma dell'emissione della garanzia attraverso un messaggio *swift*, avente i contenuti richiesti dal GME e dettagliatamente riportati sul sito internet del GME ([www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org)). Il Prestatore verificherà inoltre la conformità della lettera di aggiornamento al relativo modello individuato negli allegati della Disciplina del mercato elettrico, ovvero del Regolamento PCE ovvero della Disciplina del Mercato del Gas naturale e provvederà a comunicare l'esito delle verifiche svolte sia al GME sia all'operatore entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento verrà presentata.

La comunicazione sarà effettuata dal Prestatore nel seguente modo:

– *nel caso di aggiornamento con esito positivo*, mediante l'invio al GME, attraverso messaggio di posta elettronica, con avviso di ricevimento, entro le ore 16:00, di un *file*, in formato Excel contenente, con riferimento all'operatore che ha presentato la lettera di aggiornamento della fideiussione, i seguenti dati ed informazioni:

- denominazione o ragione sociale;
- istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione aggiornato (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare garantito dalla fideiussione;
- periodo di validità della fideiussione a seguito della lettera di aggiornamento, di cui agli Allegati 6 e 8 della Disciplina del mercato elettrico e 4 del Regolamento della PCE;
- note;

– nel caso di aggiornamento con esito negativo, mediante l’invio al GME e all’operatore, a mezzo telefacsimile ovvero messaggio di posta elettronica, di copia della comunicazione di esito negativo delle verifiche effettuate.

Nei casi di riduzione dell’ammontare garantito o di anticipo della scadenza della fideiussione, il Prestatore dovrà richiedere, mediante invio di messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento all’indirizzo e-mail del GME, il benestare all’accettazione della lettera di aggiornamento.

Tutte le lettere di aggiornamento il cui esito della verifica non verrà comunicato entro le ore 16:00 del giorno lavorativo successivo a quello di presentazione da parte dell’operatore saranno considerate inevase. Il GME applicherà al Prestatore una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ciascuna lettera di aggiornamento rimasta inevasa e per ogni giorno di ritardo, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

- IV. Le attività di cui ai precedenti punti da I a III dovranno essere svolte dal Prestatore anche con riferimento alle eventuali comunicazioni di adeguamento delle fideiussioni effettuate dall’istituto fideiubente dell’operatore, per il tramite di eventuali diversi modelli di fideiussione che dovessero entrare in vigore a seguito di modifiche alla Disciplina del mercato elettrico, ovvero al Regolamento PCE ovvero alla Disciplina del Mercato del Gas naturale. Resta inteso che in caso di ritardo delle attività di cui ai precedenti punti da I a III con riferimento alle eventuali comunicazioni di adeguamento delle fideiussioni, troveranno applicazione le penali previste ai predetti punti. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
- V. Il Prestatore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla comunicazione del GME concernente il benestare alla richiesta di restituzione della fideiussione bancaria presentata da un operatore, provvederà alla sua restituzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento A/R ovvero mediante strumento all’uopo individuato dall’operatore, all’indirizzo specificato dallo stesso operatore, inserendo in copia conoscenza il GME.



Il GME applicherà al Prestatore una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ciascuna comunicazione trasmessa in ritardo e per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, salvo che il Prestatore non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

VI. Il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta del GME, provvederà ad escutere, in nome e per conto del GME, e secondo la prassi e gli usi del settore bancario e creditizio, la fideiussione prestata a favore del GME stesso.

Tale richiesta sarà effettuata dal GME mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - anticipata mediante telefacsimile ovvero messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento - ovvero PEC.

La richiesta riporta i seguenti dati ed informazioni relativi alla fideiussione interessata:

- denominazione o ragione sociale dell'istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare da escutere;
- conto su cui accreditare l'ammontare escusso.

Nel caso in cui l'escussione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato da GME, quest'ultimo applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ciascuna escussione effettuata in ritardo, e per ogni giorno di ritardo, salvo che il Prestatore non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

VII. Il Prestatore, a seguito della ricezione dei pagamenti derivanti dall'escussione della fideiussione, li accrediterà sul conto indicato dal GME, con valuta corrispondente allo stesso giorno di ricezione, e ne darà immediata comunicazione al GME attraverso il servizio Remote Banking. Per ciascuna fideiussione escussa il Prestatore comunicherà almeno i seguenti dati e informazioni:

- denominazione o ragione sociale dell'operatore debitore garantito;
- denominazione o ragione sociale dell'istituto fideiubente;

- dati identificativi del documento di fideiussione (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare escusso.

Il GME applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ciascun accredito derivante da escussione effettuato in ritardo, e per ogni giorno di ritardo, salvo che il Prestatore non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

In caso di mancato adempimento dell'istituto fideiubente, le azioni legali necessarie per recuperare le somme dovute saranno intraprese dal GME, secondo quanto previsto dalla Disciplina del mercato elettrico ovvero dal Regolamento PCE ovvero dalla Disciplina del Mercato del Gas naturale.

Resta inteso che per l'attività di escussione delle fideiussioni non sarà addebitato al GME alcun onere, come già indicato nelle Premesse del presente capitolato tecnico.

## **5.2 Modalità e tempistiche di fornitura del servizio di gestione delle garanzie finanziarie per il *Market Coupling* e l'*IDMC Project* e le borse terze**

I servizi descritti ai precedenti paragrafi 4.3 e 4.4 potrebbero essere eventualmente corredati da un servizio di gestione delle garanzie finanziarie prestate dalla borsa terza ovvero dalla CH al GME.

Tale servizio dovrà essere costituito dalle seguenti attività:

- a) ricezione e verifica delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- b) comunicazione al GME, con riferimento a ciascuna controparte borsa terza ovvero CH, dell'ammontare garantito e del termine di validità ed efficacia delle fideiussioni, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- c) custodia e relativa restituzione delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- d) escussione delle fideiussioni prestate a favore del GME, in nome e per conto del GME stesso;

- e) gestione delle garanzie costituite dalla borsa terza ovvero dalla CH, per conto proprio o di un soggetto terzo, nella forma di deposito sul proprio conto PM in Target 2, o quello dell'istituto di cui si avvale per i rapporti con la controparte borsa terza ovvero CH, con riflesso sul conto di cui alla lettera F o G di cui al paragrafo 3.1 a seconda delle indicazioni fornite dal GME. Tale attività è dettagliatamente illustrata ai precedenti paragrafi 4.3 e 4.4;
- f) tenuta delle garanzie in forma segregata per singola borsa terza ovvero CH e messa a disposizione della relativa reportistica periodica.

I. A seguito della presentazione della fideiussione da parte della borsa terza ovvero dell'CH, il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo:

- a) Verificherà l'autenticità della fideiussione attraverso la ricezione dall'istituto fideiubente di messaggio *swift* di conferma dell'emissione della garanzia. Il messaggio *swift* avrà i contenuti richiesti dal GME e dettagliatamente riportati sul sito internet del GME ([www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org)).
- b) Verificherà che la fideiussione presenti tutti quanti i requisiti indicati nell'apposito modello di fideiussione *ad hoc* che sarà preventivamente reso noto dal GME al Prestatore.

Dopo aver effettuato le verifiche di cui sopra, entro il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della fideiussione, il Prestatore provvederà:

– *nel caso di esito positivo*, a trasmettere al GME, attraverso messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, entro le ore 16:00, di due *files*:

- i. uno in formato Excel contenente, con riferimento all'operatore che ha presentato la fideiussione, i seguenti dati ed informazioni:
- denominazione o ragione sociale;
  - istituto fideiubente;
  - dati identificativi del documento di fideiussione (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
  - ammontare garantito dalla fideiussione;
  - periodo di validità della fideiussione;
  - note;
- ii. l'altro, in formato pdf, contenente copia della garanzia pervenuta;




- *nel caso di esito negativo*, a trasmettere al GME e alla borsa terza ovvero alla CH, mediante trasmissione a mezzo telefacsimile ovvero messaggio di posta elettronica, con avviso di ricevimento, copia della comunicazione di esito negativo, indicandone le motivazioni.

Tutte le fideiussioni il cui esito della verifica non verrà comunicato entro le ore 16:00 del giorno lavorativo successivo a quello di presentazione da parte della borsa terza ovvero della CH saranno considerate inevase. Il GME applicherà al Prestatore una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ciascuna fideiussione rimasta inevasa, e per ogni giorno di ritardo, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

II. Il Prestatore verificherà inoltre che, durante il periodo di validità della fideiussione, gli istituti bancari garanti mantengano tutti quanti i requisiti richiesti per il rilascio della fideiussione stessa e, in caso di perdita di uno o più requisiti, ne darà comunicazione al GME e alla borsa terza ovvero alla CH. La comunicazione sarà effettuata dal Prestatore nei confronti del GME, mediante invio tempestivo, e comunque non superiore ad 1 (un) giorno lavorativo dal verificarsi dell'evento, di un messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo e-mail del GME. La comunicazione riporterà i seguenti dati e informazioni relativi all'istituto di credito o alla società controllante interessati:

- denominazione o ragione sociale;
- requisito per il rilascio della fideiussione che è venuto meno;
- data in cui il requisito è venuto meno;
- fideiussioni rilasciate dall'istituto di credito interessato e indicazione dell'operatore garantito.

La comunicazione sarà anticipata al GME attraverso messaggio di posta elettronica, con avviso di ricevimento, e sarà inviata, altresì, alla borsa terza ovvero alla CH tempestivamente e comunque non oltre 1 (un) giorno lavorativo dal verificarsi dell'evento, a mezzo raccomandata A.R. ovvero mediante posta elettronica certificata contenente inoltre i dati relativi alle fideiussioni rilasciate all'operatore stesso.



Il GME applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, par ciascuna comunicazione pervenuta in ritardo, e per ogni giorno lavorativo di ritardo, salvo che il Prestatore non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, il Prestatore dovrà inoltre trasmettere al GME, mediante invio di messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo *e-mail* del GME, una comunicazione mensile nella quale attesterà che nessun istituto fideiubente ovvero società controllante ha perso i requisiti presenti all'atto della presentazione della fideiussione.

Sempre entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, il Prestatore dovrà altresì trasmettere, mediante invio di messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo *e-mail* del GME, apposito foglio elettronico in formato Excel in cui siano riepilogate le informazioni in merito al complesso delle garanzie fideiussorie in essere a favore del GME e nell'interesse di tutte le borse terze ovvero CH, contenente almeno le seguenti informazioni:

- denominazione o ragione sociale della borsa terza ovvero CH nell'interesse del quale è stata rilasciata la fideiussione;
- istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare garantito dalla fideiussione;
- periodo di validità della fideiussione;
- note.

Nel caso in cui le suddette comunicazioni mensili vengano trasmesse al GME con un ritardo superiore a 2 giorni lavorativi, rispetto al termine indicato, il GME applicherà al Prestatore una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna comunicazione pervenuta in ritardo, e per ogni giorno di ulteriore ritardo, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

III. Nel caso in cui una borsa terza ovvero una CH richieda la modifica dell'ammontare garantito ovvero dei termini di validità ed efficacia della fideiussione, presentando al Prestatore una lettera di aggiornamento, al fine di verificare l'autenticità della lettera ricevuta, il Prestatore dovrà ricevere dall'istituto fideiubente conferma dell'emissione della garanzia attraverso un messaggio *swift*, avente i contenuti richiesti dal GME e dettagliatamente riportati sul sito internet del GME ([www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org)). Il Prestatore verificherà inoltre la conformità della lettera di aggiornamento al modello *ad hoc* predisposto e che sarà preventivamente reso noto dal GME al Prestatore.

L'esito della verifica dell'aggiornamento della fideiussione sarà comunicato dal Prestatore sia al GME sia alla borsa terza ovvero alla CH entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento verrà presentata, nel seguente modo:

– *nel caso di aggiornamento con esito positivo*, mediante l'invio al GME, attraverso messaggio di posta elettronica, con avviso di ricevimento, entro le ore 16:00, di un *file*, in formato Excel contenente, con riferimento all'operatore che ha presentato la lettera di aggiornamento della fideiussione, i seguenti dati ed informazioni:

- denominazione o ragione sociale;
- istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione aggiornato (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare garantito dalla fideiussione a seguito della lettera di aggiornamento;
- periodo di validità della fideiussione a seguito della lettera di aggiornamento;
- note;

– *nel caso di aggiornamento con esito negativo*, mediante l'invio al GME e alla borsa terza ovvero alla CH, a mezzo telefacsimile ovvero messaggio di posta elettronica di copia della comunicazione di esito negativo delle verifiche effettuate.

Nei casi di riduzione dell'ammontare garantito o anticipo della scadenza della fideiussione, il Prestatore dovrà richiedere, mediante invio di messaggio di posta

elettronica con avviso di ricevimento all'indirizzo e-mail del GME, il benestare all'accettazione della lettera di aggiornamento.

IV. Le attività di cui ai precedenti punti da I a III dovranno essere svolte dal Prestatore anche con riferimento alle eventuali comunicazioni di adeguamento delle fideiussioni effettuate dall'istituto fideiubente della borsa terza ovvero della CH e, conseguenti all'eventuale introduzione di modifiche apportate al modello di fideiussione predisposto *ad hoc* dal GME. Resta intesa che in caso di ritardo delle attività di cui ai precedenti punti da I a III con riferimento alle eventuali comunicazioni di adeguamento delle fideiussioni, troveranno applicazione le penali previste ai predetti punti. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

V. Il Prestatore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla comunicazione del GME concernente il benestare alla richiesta di restituzione della fideiussione presentata dalla borsa terza ovvero della CH, provvederà alla sua restituzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento A/R ovvero mediante strumento all'uopo individuato dalla borsa terza ovvero della CH, all'indirizzo specificato dalla borsa terza ovvero della CH, inserendo in copia conoscenza il GME.

Il GME applicherà al Prestatore una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ciascuna comunicazione trasmessa in ritardo rispetto al termine di cui sopra, e per ogni giorno di ritardo, salvo che il Prestatore non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

VI. Il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta del GME, provvederà ad escutere, in nome e per conto del GME, e secondo la prassi e gli usi del settore bancario e creditizio, la fideiussione prestata a favore del GME stesso.

Tale richiesta sarà effettuata dal GME mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata, anticipata mediante telefacsimile ovvero messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento.

La richiesta riporterà i seguenti dati e informazioni relativi alla fideiussione interessata:

- denominazione o ragione sociale dell'istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);

- ammontare da escutare;
- conto su cui accreditare l'ammontare escusso.

Nel caso in cui l'escussione avvenga in ritardo rispetto al termine indicato da GME, quest'ultimo applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ciascuna escussione effettuata in ritardo, e per ogni giorno di ritardo, salvo che il Prestatore non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

VII. Il Prestatore, a seguito della ricezione dei pagamenti derivanti dall'escussione della fideiussione, accrediterà i relativi importi sul conto indicato dal GME, con valuta corrispondente allo stesso giorno di ricezione dei pagamenti, e dà immediata comunicazione al GME attraverso il servizio di *Remote Banking*, per ciascuna fideiussione escussa, dei seguenti dati ed informazioni:

- denominazione o ragione sociale della banca terza ovvero CH;
- denominazione o ragione sociale dell'istituto fideiubente;
- dati identificativi del documento di fideiussione (almeno n. protocollo e data ed eventualmente altri riferimenti utili);
- ammontare escusso.

Il GME applicherà al Prestatore una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ciascun accredito derivante da escussione effettuato in ritardo, e per ogni giorno di ritardo, salvo che il Prestatore non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.



## **6. Modalità e tempistiche di fornitura del servizio di apertura di linea di credito**

Il Prestatore renderà disponibile al GME una linea di credito entro un limite massimo pari a € 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00) per lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 4.4.

Tale linea di credito dovrà prevedere:

- tasso debitore Euribor a un mese base 365 calcolato come media mensile di tale indicatore per ciascun giorno del mese di riferimento, maggiorato di uno spread pari a 150 basis points;
- nessuna altra commissione/spesa oltre quelle esplicitamente sopraindicate.

Qualora il massimale indicato nel presente paragrafo venga raggiunto, il Prestatore ne darà comunicazione al GME, tempestivamente e comunque non oltre il giorno lavorativo successivo, onde valutare la possibilità di estendere la linea di credito e concordare le relative condizioni finanziarie.

Nel caso in cui la comunicazione dell'avvenuto raggiungimento del massimale avvenga in ritardo rispetto al termine di cui sopra, il GME applicherà al Prestatore una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, salvo che il Prestatore non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili. È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Al fine consentire la regolare gestione dei pagamenti dei mercati, in presenza di eventuali e momentanee situazioni di squilibrio, tale linea di credito potrà essere utilizzata anche con riferimento alle altre attività di regolazione dei pagamenti di cui ai precedenti paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3.

## **7. Modalità e tempistiche comuni di svolgimento del servizio**

1. Il Prestatore informerà il GME, entro 2 (due) ore dal suo verificarsi, dell'insorgenza dell'inconveniente o dell'anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o di qualunque altro evento che possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei servizi, mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, all'indirizzo *e-mail* [contab@mercatoelettrico.org](mailto:contab@mercatoelettrico.org).

Tale messaggio dovrà riportare:



- l'indicazione dettagliata dell'inconveniente o anomalia operativa verificatasi;
- le ragioni di tale anomalia e le azioni che si intendono intraprendere al fine della sua soluzione;
- i tempi previsti per il ripristino delle funzionalità.

Il Prestatore, a fronte del verificarsi di qualsiasi inconveniente o anomalia operativa, nelle more della risoluzione degli stessi, dovrà mettere a disposizione le proprie risorse di *back office* al fine di dare in ogni caso corso all'esecuzione delle prestazioni richieste nel rispetto delle tempistiche previste nel presente capitolato tecnico.

2. Lo scambio dei dati e delle informazioni tra il GME e il Prestatore, relativi al servizio di gestione delle garanzie finanziarie, sarà effettuato in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l'autenticità.
3. Lo scambio dei dati e delle informazioni tra il GME ed il Prestatore relativi al servizio di regolazione dei pagamenti, nonché al servizio di apertura di credito, sarà effettuato in modo da garantirne la sicurezza, la riservatezza e l'autenticità, mediante canali protetti.
4. Il Prestatore dovrà rendere disponibile, senza alcun onere per il GME, un servizio di *Remote Banking* tramite il quale, in modalità "on-line" il GME potrà accedere, in tempo reale, a tutte le informazioni che caratterizzano il servizio stesso e, più in generale, la propria posizione contabile, inclusa la disponibilità residua del fido attivo sul conto corrente di cui alla lettera G del precedente paragrafo 3.1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il sistema di "Internet Banking" dovrà fornire informazioni in merito alla situazione contabile di tutti i conti che il GME intrattiene anche presso altri Istituti di Credito. Per accedere a tale servizio sarà necessario che le altre banche presso le quali il GME è cliente trasmettano i necessari flussi telematici al Prestatore una volta perfezionata la documentazione autorizzativa. Il sistema dovrà altresì consentire:
  - di poter estrarre, attraverso un'apposita funzione di *download* flussi in formato CBI, i *files* in formato txt, contenenti tutti i flussi trasmessi dalle varie banche con cui il GME intrattiene rapporti di conto corrente e relativi ad un determinato lasso

di tempo, al fine di alimentare l'applicativo SAP sia per la registrazione degli incassi con pareggio cliente da estratto conto sia per la chiusura dei conti transitori;

- di poter ricevere tutta la documentazione contabile in versione digitale, con particolare riferimento alle lettere contabili e agli estratti conto periodici;
  - lo "Scarico dati in formato Excel". Tale funzione permetterà al GME di esportare in formato Excel tutti i dati bancari relativi a tutti i conti che lo stesso intrattiene, riferiti ad un determinato lasso di tempo. Relativamente ai conti correnti bancari dedicati ai mercati energetici e ambientali e limitatamente agli importi ricevuti tramite SCT, il Prestatore dovrà consentire, tramite servizi di *home banking* o apposita piattaforma, lo scarico, in almeno un formato a scelta tra csv, Excel e testo, dei dati riferiti alle singole transazioni e in particolare di: "causale del versamento", "importo", "data valuta", "controparte" e relative "coordinate bancarie (IBAN e BIC)" per ciascuno dei versamenti nonché per i movimenti in tempo reale.
5. Il Prestatore fornirà supporto al GME al fine di implementare apposite procedure informatiche che dal sistema di contabilità (SAP) possano veicolare in modalità automatizzata le distinte di pagamento da addebitare in conto corrente.
  6. Si ribadisce, inoltre, che il Prestatore dovrà fornire l'aggiornamento in tempo reale dei movimenti sul sistema di *Remote Banking*, contestualmente alla ricezione dei flussi sui propri sistemi informatici, sia in entrata sia in uscita.
  7. Con l'obiettivo di differenziare i livelli autorizzativi per le varie funzioni del GME, il servizio dovrà consentire la personalizzazione degli accessi.
  8. Il Prestatore dovrà effettuare l'attività di verifica e monitoraggio degli eventuali nuovi indicatori finanziari e/o requisiti che dovessero affiancare o sostituire quelli attuali ai fini dell'individuazione delle soglie di accettazione delle fidejussioni bancarie.
  9. In caso di operatori economici partecipanti in forma associata (R.T.I., contratto di rete, consorzi, ...) i servizi di cui ai paragrafi 4.3, 4.4, e 5.2 dovranno essere svolti da soggetti in possesso dei requisiti previsti nei medesimi paragrafi.



## 8. Durata e valore dell'appalto

La durata dell'affidamento è di 36 (trentasei) mesi a partire dalla stipula della convenzione.

Il servizio di tesoreria verrà aggiudicato, secondo il criterio del minor prezzo.

L'importo lordo presunto stimato dell'appalto per l'intero periodo di durata dell'affidamento, costituente la base d'asta oggetto di ribasso, è pari a € 300.000, oltre IVA ove applicabile, (100.000 annui, oltre IVA ove applicabile).

In caso di perdita di uno dei requisiti di partecipazione alla presente procedura il GME si riserva la facoltà di risolvere il contratto con il Prestatore.

Con particolare riferimento alla perdita del requisito relativo al Total Capital Ratio (TCR), il GME si riserva la facoltà di risolvere il Contratto qualora il Prestatore non dovesse ripristinare il valore minimo richiesto nei sei mesi successivi alla perdita dello stesso. Ai fini della verifica del mantenimento del predetto requisito, il Prestatore comunicherà, entro la fine del secondo mese successivo alla fine di ciascun semestre in cui è articolato l'esercizio sociale, il coefficiente del TCR. Tale comunicazione dovrà essere resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore. Qualora il Prestatore non fosse tenuto dalla normativa di volta in volta vigente alla predisposizione e pubblicazione della situazione infrannuale semestrale, il coefficiente del TCR verrà fornito al GME mediante una comunicazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o dall'organo che svolge funzioni di controllo della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

In ogni caso di risoluzione del contratto il Prestatore resterà obbligato ad assicurare tutti i servizi di cui al presente capitolato per un periodo di 6 (sei) mesi o altro diverso periodo indicato dal GME successivo alla comunicazione di risoluzione trasmessa dal GME. Il Prestatore dovrà comunque assicurare il passaggio di consegna al nuovo Prestatore.

Nel caso in cui il Prestatore perda, invece, il requisito di *clearing member* della/e controparte/i CH individuata/e nei requisiti di ammissione ai fini della gestione operativa del Market Coupling e dell'IDMC Project, oppure non riesca più a regolare con le CH delle borse terze individuate nei requisiti di ammissione, lo stesso dovrà con la massima urgenza ristabilire le

condizioni richieste, al fine di evitare ogni ripercussione operativa per il GME. In caso di impossibilità del Prestatore a ripristinare le condizioni entro le tempistiche richieste dal GME, – considerato che la sua operatività con le CH non può subire alcun blocco – il GME in via d’urgenza si rivolgerà ad altro soggetto abilitato, fermo restando che tutti i conseguenti oneri addizionali sopportati dal GME saranno ad esclusivo e totale carico del Prestatore.